

**IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

**Mercoledì 11 gennaio 2012**

**Ore 13 INTERROGAZIONI**

- 5-05744 Garofalo: Modalità di riorganizzazione del servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia;
- 5-05774 Laratta: Notevole riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno, soprattutto in riferimento alle aree interne;
- 5-05685 Contento: Obbligo per gli automobilisti di avere catene da neve a bordo dei propri veicoli;
- **5-05799 Dal Moro: Obbligo per gli automobilisti di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi che consentano la marcia su neve o ghiaccio**

**Interrogazione urgente con risposta in Commissione Trasporti**

**DAL MORO.** *Al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

Per sapere – premesso che:

con l'art.1, comma 1, della legge n.120 del 29 luglio 2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che ha modificato l'art. 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992, è stata introdotta nel Codice della Strada una disposizione che autorizza gli enti proprietari delle strade ad ordinare, mediante ordinanza, “*che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio*”;

l'obbligo di circolare con gli pneumatici invernali o, in alternativa, con le catene da neve può essere stabilito per un periodo predeterminato in relazione alla posizione geografica e alle caratteristiche della strada interessata; tale obbligo è quindi indipendente dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza effettiva di neve o ghiaccio, inoltre può cambiare da tratto a tratto;

si tratta di una disposizione introdotta per incrementare il livello di sicurezza lungo le strade, la cui attuazione, tuttavia, sta creando una confusione notevole a danno degli automobilisti, essendo rinviata

all'autonoma decisione degli enti proprietari o, eventualmente, dei concessionari e, quindi, del tutto disomogenea;

in Veneto, in particolare, Veneto Strade S.p.A. (con ordinanza n.538 del 4/11/2011), Autovie Venete (con ordinanza n.60 del 9/11/2011) e Cav (con ordinanza n.817 del 11/11/2011) hanno previsto l'obbligo di catene e pneumatici da neve dal 15/11/2011 al 15/04/2012; la Provincia di Padova (con ordinanza n.15528 del 18/10/2011) ha disposto l'obbligo nel tratto ricadente nell'ambito dei Colli Euganei dall'1/11/2011 al 31/03/2012, mentre la Provincia di Verona (con ordinanza n.562 del 7/11/2011) in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose infine la Provincia di Treviso non ha emesso alcuna ordinanza restrittiva;

l'assenza di un'adeguata segnaletica, che riporti chiaramente i limiti temporali dell'obbligo e la delimitazione del tratto stradale interessato, comporta l'elevato rischio che gli automobilisti si ritrovino a viaggiare senza conoscere esattamente il regolamento di circolazione previsto lungo le strade percorse;

le sanzioni amministrative per i trasgressori possono variare sensibilmente, da 80 a 318 euro, in ragione delle strade interessate;

in un momento di particolare crisi economica, gli automobilisti sono spesso costretti a munirsi di pneumatici da neve anche quando non è minimamente necessario o, addirittura, fuori stagione, arrivando a pagare anche un 20-30% in più rispetto al prezzo corrente;

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione derivante dall'attuazione della disposizione citata in premessa, nonché del grave pregiudizio economico derivante per gli automobilisti;

quali iniziative, e in quali tempi, il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, affinché la disposizione del Codice della strada in questione venga applicata nel modo più omogeneo, coordinato e ragionevole possibile da parte degli enti proprietari e dei concessionari delle strade.

Roma, 06 Dicembre 2011